

OGGETTO: Approvazione riparto tra i Comuni di Sfruz e Ossana delle spese di gestione relative all'anno 2016 per il servizio unico di segreteria comunale.

In apertura di discussione si allontana, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, il segretario comunale le cui funzioni vengono assunte, limitatamente alla trattazione del presente argomento dall'Assessore Marinelli Laura.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la deliberazione della giunta comunale n. 29 dd. 12.04.2017, con cui è stato adottato l'atto programmatico di indirizzo per l'anno 2017, individuando gli atti amministrativi gestionali devoluti alla competenza dei responsabili dei servizi ed affidando agli stessi le competenze di cui al D.P.Reg. 01.02.2005 n. 2/L.

Constatato che l'atto di indirizzo sopra indicato prevede che è competenza della Giunta comunale adottare i provvedimenti relativi all'approvazione del riparto delle spese relative a convenzioni con altri enti.

Ricordato che con la deliberazione consiliare n. 46 di data 16.12.2010 è stato attivato un unico Servizio di Segreteria Comunale tra il Comune di Sfruz ed il Comune di Ossana, sulla base di una convenzione regolante i rapporti tra i due enti nella gestione del personale unico di segreteria della durata di un anno, con la quale è stato approvato lo schema di convenzione per il servizio unico di segreteria comunale tra i Comuni di Sfruz e di Ossana, autorizzando il Sindaco pro tempore a sottoscrivere la stessa, convenzione rinnovata per altri 5 anni con deliberazione consiliare n. 27 di data 22.11.2011.

Segnalato che i Sindaci dei Comuni di Sfruz e Ossana hanno sottoscritto apposita convenzione per la costituzione tra i due Comuni di un unico servizio unico della segreteria comunale, secondo lo schema approvato con la deliberazione consiliare in precedenza.

Dato atto che i Comuni di Sfruz e Ossana, entrambi rientranti nella IV^a classe, con la presente convenzione stabiliscono di servirsi dell'opera di un solo Segretario, costituendo convenzione di segreteria, ai sensi dell'articolo 46 del D.P.G.R. 19.5.1999 N. 3/L (Art. 42 L.R. 5 marzo 1993 n. 4) così come modificato con l'art. 48 della L.R. 22.12.2004 n.7, ...*Per i comuni convenzionati la classe è determinata in base alla popolazione complessiva dei comuni associati.*

Evidenziato che, in base agli art. 5 e 6 della convenzione, di seguito riportati *“Al Segretario Comunale spetterà il rimborso delle spese di viaggio, regolarmente documentate, per recarsi da uno all'altro dei Comuni convenzionati per l'esercizio delle funzioni in base ai costi chilometrici calcolati sulla media mensile dei costi del carburante alla pompa. Tale spesa sarà ripartita fra i Comuni secondo le percentuali di cui all' articolo 7”.* *“Le spese per le missioni o trasferte svolte dal Segretario saranno esclusivamente a carico del Comune presso il quale o nell'interesse del quale tali prestazioni vengono effettuate. Per missioni e trasferte di interesse comune la spesa sarà ripartita nella misura di cui all'art.7”.* *Le spese di aggiornamento ed altre eventuali saranno ripartite con i suddetti criteri.*

Ricordato in particolare, l'art. 7 della convenzione: *“Il Comune di Sfruz provvederà annualmente al riparto delle spese derivanti dalla presente convenzione nella seguente misura:*

- 50% a carico del Comune di Sfruz;
- 50% a carico del Comune di Ossana;

Dato atto che a seguito dell'avvio delle gestioni associate obbligatorie è decaduta ex legge la convenzione per il servizio di segreteria comunale Sfruz-Ossana a partire da settembre 2016,

Visto il prospetto del riparto approvato dal Comune di Sfruz con deliberazione giuntale n. 21 di data 07.03.2017, inviato con nota assunta a prot. comunale in data 12.04.2017 al n. 1154 e successiva nota agli atti prot. n. 4532 di data 16.11.2017 .

Convenuto pertanto doversi ripartire le spese in oggetto per l'anno sopra riportato, già anticipate dal Comune di Sfruz, come previsto dall'articolo 7 dalla convenzione.

Presa visione del prospetto predisposto dagli uffici, quale allegato da considerarsi parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, in cui si evidenziano analiticamente i costi già sostenuti dall'amministrazione di Sfruz e anticipate per il Comune di Ossana, nonché il relativo riparto.

Ritenuto conseguentemente di approvare il riparto, allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale.

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 81 del D.P.Reg. 1.02.2005 n. 3/L, sulla presente proposta di deliberazione il segretario comunale ha espresso parere di regolarità tecnico-amministrativa;
- ai sensi dell'art. 81 del D.P.Reg. 1.02.2005 n. 3/L e dell'articolo 19, comma 1 del D.P.Reg. 28.05.1999 n. 4/L, come modificato dal D.P.Reg. 1.02.2005 n. 4/L, sulla medesima proposta di deliberazione il responsabile del servizio finanziario ha espresso parere di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria.

Vista la convenzione sottoscritta dai Sindaci pro tempore dei comuni di Sfruz e di Ossana;
Riconosciuta l'immediata esecutività al presente provvedimento, al fine di effettuare quanto prima la liquidazione al Comune di Sfruz, che ha anticipato le competenze, in quanto comune capofila.

Verificato che alla Gestione Associata ambito “Alta Val di Sole” sono stati assegnati n. 2 Segretari Comunali con i ruoli di Segretario Generale e Vicesegretario e che in caso di assenza dell'uno o dell'altro le funzioni assegnate ai singoli Segretari devono essere svolte dal Segretario presente.

Visto il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999 n. 4/L così come modificato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005 n. 4/L.

Visto il D.P.G.R. 27.10.1999 n. 8/L che approva il Regolamento di attuazione dell'Ordinamento Finanziario e Contabile nei comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige.

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P. Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

Visto il Regolamento di contabilità.

Vista la L.R. 04.01.1993 n. 1 e ss.mm..

Visto lo Statuto comunale.

Ad unanimità di voti legalmente espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. Di approvare, per i motivi di cui in premessa, il riparto spese relativo alla gestione del servizio unico di segreteria comunale in convenzione tra il Comune di Sfruz ed il Comune di Ossana per l'anno 2016 già approvato dal Comune di Sfruz con deliberazione giuntale n. 21 di data 07.03.2017 agli atti prot. n. 1506/2017 di data 12.04.2017 e di approvare le successive spese sostenute nel 2017 dal Comune di Sfruz inviate con nota assunta a prot. comunale in data 16.11.2017 al prot. n. 4532 documenti allegati alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale.
2. Di dare atto che la spesa, ai sensi di quanto disposto dall'art. 7 della convenzione, risulta ripartita per i 18/36 a carico del Comune di Sfruz e per i 18/36 a carico del Comune di Ossana, come sopra riportato, ad esclusione delle spese a carico dei singoli enti.
3. Di imputare la somma di €. 44.525,54 per €. 43.387,17 al cap. 80 tit. 1 mis. 1 progr. 2 PCF U.1.09.01.01.000 GESTIONE RESIDUI 676/2016 e per €. 1.138,37 al cap. 80 tit. 1 mis. 1 progr. 2 PCF U.1.09.01.01.000 ANNO 2017 del bilancio di previsione in corso, impegnando la somma.
4. Di autorizzare il Responsabile del Servizio finanziario al rimborso della somma a favore del Comune di Sfruz.
5. Di riconoscere il presente provvedimento soggetto a comunicazione ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 79, comma 2, del D.P. Reg 1.02.2005 n. 3/L.
6. Di dichiarare la presente deliberazione eseguibile a pubblicazione avvenuta ai sensi dell'articolo 79, comma 3, del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- a) opposizione, da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 52 comma 13, della L. R. 4 gennaio 1993, n. 1;
 - b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per motivi di legittimità entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
 - c) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro sessanta (60) giorni ai sensi della legge 06.12.1971, n. 1034 e s.m.;
- i ricorsi b) e c) sono alternativi.